

Protocollo di intervento per la prevenzione ed il contrasto al
Bullismo e Cyberbullismo
Allegato al PTOF a. s. 2021-22



Indice

1 Le finalità del protocollo	pagina 3
2 I fenomeni del bullismo e cyberbullismo	pagina 3
2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo	pagina 3
2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo	pagina 4
3. Riferimenti Legislativi	pagina 5
3.1 Articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati	pagina 6
3.2. Responsabilità derivanti dalla normativa	pagina 8
3.3 Gli obblighi della comunità scolastica per la prevenzione	pagina 8
3.4 Gli adempimenti della scuola	pagina 9
4. Procedure scolastiche di intervento	pagina 12
4.1 Il Team per le emergenze	pagina 13
4.2 Protocollo di azione per affrontare le emergenze	pagina 14
5. Azioni di prevenzione e formazione	pagina 16
6. Sanzioni	pagina 17
7. Azioni di riparazione del danno	pagina 18

1. Le finalità del protocollo

Le linee guida qui riportate nascono dalla volontà dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di promuovere e migliorare il senso di benessere a scuola; di prevenire e affrontare situazioni di disagio, quali quelle del bullismo e cyberbullismo; di definire procedure codificate di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.

2. I fenomeni del bullismo e cyberbullismo

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Il bullismo è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere:** il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità:** le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale, il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli. Il Bullismo si presenta come un fenomeno di natura sociale, non riguarda solo il bullo e la vittima: avviene quasi sempre alla presenza di compagni. Chi assiste, può assumere diversi ruoli che influenzano la situazione stessa: difensore, aiutante del bullo, sostenitore del bullo, spettatore passivo.

Le forme di bullismo

- Prepotenze dirette → atti aggressivi diretti; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni e minacce.
- Prepotenze indirette → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni.

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e di commenti calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi offensivi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Le caratteristiche principali del Cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività e mancanza di limiti spazio-temporali:** il cyberbullo è sempre presente su whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram; il cyberbullo può invadere la privacy della vittima in qualunque momento della giornata e in qualunque luogo essa si trovi.
- **Anonimato:** nascosto dietro un dispositivo, spesso il cyberbullo ha la sensazione di rimanere anonimo, fatto avvalorato anche dall'uso di falsi nomi o pseudonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- **Diffusione della responsabilità:** "Non è colpa mia. Lo facevano tutti"
- **Distorsione delle conseguenze:** "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé e addossarla all'altro.

3. Riferimenti Legislativi

Normativa di riferimento:

- Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 - *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 (nota prot. 482 del 18-02-2021)

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il cyberbullismo con la Legge 29 maggio 2017 n.71 - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*

Eccone i punti salienti:

- Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
- Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
- Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

- Secondo quando già previsto dalla legge 107 per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo di studenti ed ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e per rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
- Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l'ammonizione: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

E' importante sottolineare, inoltre, che le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà e la solidarietà.

In particolare, vengono violati i seguenti articoli:

- Articolo 2: atteggiamenti riconducibili a bullismo e a cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, quali il diritto alla vita e all'incolumità fisica.
- Articolo 3: il bullismo e il cyberbullismo violano il principio di uguaglianza, manifestando discriminazione e intolleranza nei confronti della vittima.
- Articolo 15: le condotte di bullismo e in particolare di cyberbullismo, violano la libertà e la segretezza della corrispondenza, ogni volta che si verifichi violazione dell'account della posta privata, al fine di trarre e diffondere informazioni che danneggiano la vittima.
- Articolo 34: quando la vittima di bullismo e cyberbullismo è indotta ad assenteismo e abbandono scolastico, viene violato il diritto fondamentale allo studio.

3.1 Articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere con una condotta di bullismo e di cyberbullismo

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti. È importante sottolineare come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Bullismo	
Art. 595:	Diffamazione*
art. 612:	Minaccia

art. 660:	Molestia o disturbo delle persone
art. 610:	Violenza privata
art. 581	Percosse*
art. 582:	Lesioni personali
art. 590:	Lesioni personali colpose
art. 624:	Furto
art. 629:	Estorsione
art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 635:	Danneggiamento alle cose

Cyberbullismo

art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata
art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 612 bis:	Atti persecutori
art. 494:	Sostituzione di persona
art. 600 ter:	Pornografia minorile
art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 629:	Estorsione
art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio

3.2. Responsabilità derivanti dalla normativa

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

Responsabilità dei minori

È opportuno esaminare se il bullo minorenne sia o meno imputabile. Va distinto, infatti, il bullo minore di 14 anni da quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente (se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio). Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Responsabilità dei genitori di qualsiasi minore

- responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici)

- responsabilità civile per *culpa in vigilando*.

Responsabilità del Dirigente Scolastico

- responsabilità civile per culpa in organizzando; per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (*quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale*); nell'ipotesi di minori oggetto di sospetti maltrattamenti e abusi, si riporta approfondimento
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Responsabilità dei docenti

- responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo oppure al D.S. (*quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale*);
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

3.3 Gli obblighi della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

- Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5 L. 71/2017

- Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

3.4 Gli adempimenti della Scuola

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Il Dirigente Scolastico
- Referente per il bullismo e cyberbullismo, coadiuvato dal Team Antibullismo
- Docenti
- Studenti
- Collaboratori scolastici
- I genitori

Il Dirigente scolastico

- individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- costituisce a livello scolastico il Team Antibullismo
- attiva specifiche intese con i servizi territoriali (*forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili*) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti

- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo” art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d’ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (*Questura, Carabinieri*).
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all’interno del sito web dell’Istituto

Il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo:

- viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all’interno dell’Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio
- deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

Il Team Antibullismo:

- deve coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare

I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- nell’attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale.
- devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (*classe o ricreazione o esterno*) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Il collegio docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone

- progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee;

Gli studenti

- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

I genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto

I collaboratori scolastici:

- devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (*ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza*) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

4. Procedure scolastiche di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

Le emergenze devono essere prese in carico dalla scuola e, sebbene non tutti i casi possono essere gestiti esclusivamente con le risorse interne, il coinvolgimento della scuola nelle diverse fasi è fondamentale.

La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

- interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

Ogni scuola è chiamata a stilare un **protocollo di azione** per affrontare le emergenze di atti di bullismo che arrivano all'attenzione della scuola. Per tale motivo è utile che all'interno della scuola ci sia un **team specializzato** per la gestione dei casi.

4.1 Il Team Antibullismo

È costituito dal Dirigente Scolastico, dal docente referente, dall'animatore digitale e da altro personale qualificato, con competenze e responsabilità specifiche. Ha la responsabilità della presa in carico e poi della decisione relativa alla tipologia di intervento da fare. Il team può non condurre gli interventi, ma:

- condurrà la fase di valutazione
- deciderà l'intervento più adeguato
- monitorerà l'andamento del caso nel tempo
- dovrà avere una stretta connessione con i servizi del territorio.



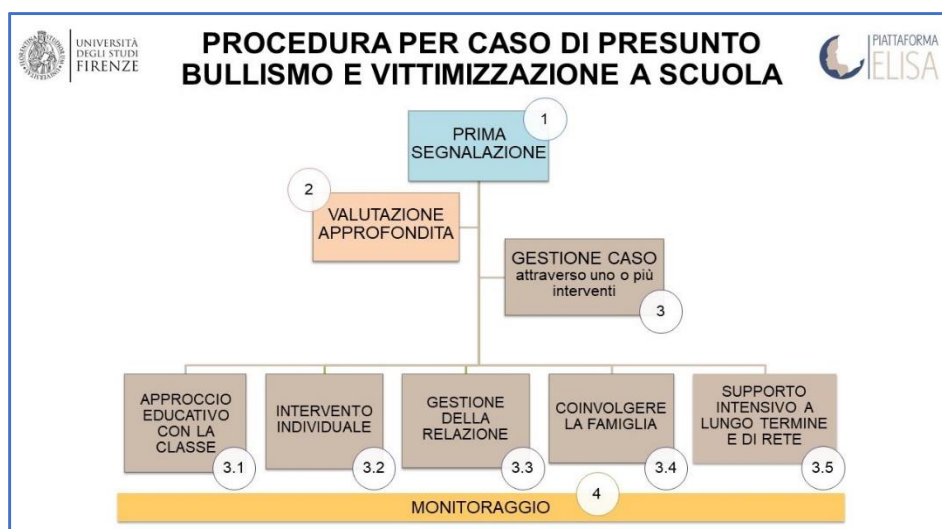


4.2 Protocollo di azione per affrontare le emergenze

Il Protocollo di emergenza sarà inserito all'interno del Regolamento di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione prevede 4 step fondamentali che saranno attuati dal team per le emergenze:

- 1) La fase di PRIMA SEGNALAZIONE
- 2) La fase di VALUTAZIONE e dei colloqui di APPROFONDIMENTO (con tutti gli attori coinvolti)
- 3) La fase di SCELTA DELL'INTERVENTO e della GESTIONE DEL CASO
- 4) La fase di MONITORAGGIO



PRIMO STEP

ACCOGLIERE LA SEGNALEZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo
- escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, insegnanti, personale ATA (Allegato 1).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



Scopo	• Valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti per poter definire un intervento
Da chi viene fatta	• Da un team specializzato
Con chi viene fatta	• Chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori
Quando	• Entro 2 giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione
Aree di approfondimento	• Introduzione, vittima, bullo, fenomenologia, decisione

SECONDO STEP LA VALUTAZIONE APPROFONDITA ATTRAVERSO I COLLOQUI ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti
- capire il livello di sofferenza della vittima
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo
- avere informazioni sull'accaduto
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Per la valutazione delle informazioni potrà essere utilizzato l'Allegato 2.

TERZO STEP SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base verranno definite le azioni da intraprendere:

Si possono individuare tre livelli di priorità:

Codice verde: situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.

Codice giallo: interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.

Codice rosso: interventi di emergenza con supporto della rete Una volta assunta la decisione su come intervenire occorre prevedere sia le azioni di intervento sia le azioni di monitoraggio.



STEP QUATTRO IL MONITORAGGIO

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo segue il monitoraggio che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Sono previsti due monitoraggi:

- a breve termine: è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato
- a lungo termine: è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Per la valutazione delle informazioni potrà essere utilizzato l'Allegato 3.

5. Azioni di prevenzione e formazione

Gli interventi di prevenzione sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio individuale e per modificare i meccanismi responsabili del bullismo e del cyberbullismo.

L'Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere interventi di formazione/informazione, rivolti al personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, che si articolano in:

- momenti di riflessione sulle caratteristiche del bullismo e cyberbullismo, sull'uso corretto della rete e dei social, sul ruolo delle forze dell'ordine
- interventi educativi incentrati sulla legge 71/2017 e sulla normativa vigente
- esposizione del regolamento per la conoscenza e l'attuazione del Protocollo d'intervento
- incontri con esperti
- progetti e unità di apprendimento in verticale.

Inoltre in occasione della giornata internazionale contro il bullismo e in concomitanza con la settimana dedicata al Safety Internet day, sono previste alcune attività di approfondimento per ciascuna classe. Il materiale informativo e operativo sarà diffuso sul sito della scuola.

6. Sanzioni

Nel caso in cui il docente venga a conoscenza di un episodio di presunto bullismo o cyberbullismo, cercherà di approfondire gli eventi, assumendo le prove oggettive di quanto avvenuto e cercherà di esaminare i diversi comportamenti tenuti dagli alunni, per identificarne i diversi livelli di coinvolgimento.

Il docente riferirà quindi al Consiglio di classe che applicherà le sanzioni secondo quanto sottoindicato. Nel caso in cui i fatti di bullismo o cyberbullismo fossero confermati:

- comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente scolastico /coordinatore di classe (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (sportello d'ascolto, servizi territoriali...)
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo
- convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità dei fatti:

FATTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo del cellulare a scuola	Si veda quanto previsto dal regolamento di Istituto	
Utilizzo del cellulare per riprese non autorizzate	Sospensione dalla frequenza delle lezioni da 1 a 5 giorni, a discrezione del Consiglio di classe, con obbligo o meno di frequenza	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o collaboratore del DS
Utilizzo del cellulare per riprese non autorizzate con pubblicazione su chat	Sospensione dalla frequenza delle lezioni da 1 a 5 giorni, a discrezione del Consiglio di classe, con obbligo o meno di frequenza	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o collaboratore del DS
Utilizzo del cellulare per riprese non autorizzate con pubblicazione sui social	Sospensione dalla frequenza delle lezioni da 1 a 5 giorni, a discrezione del Consiglio di classe, con obbligo o meno di frequenza	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o collaboratore del DS
Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici per insulti, minacce a compagni	Non partecipazione ad attività di arricchimento dell'offerta formativa (uscite didattiche, visite guidate...) Sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 5 giorni a discrezione del Consiglio di classe	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o collaboratore del DS

Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (razzismo, violenze di genere ...)	Non partecipazione ad attività di arricchimento dell'offerta formativa (uscite didattiche, visite guidate...) Sospensione dalla frequenza delle lezioni da 5 a 10 giorni	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o collaboratore del DS
---	---	--

7. Azioni di riparazione del danno

L'Istituto si impegna a realizzare azioni specifiche, volte, non solo a riparare il danno subito dalla vittima, ma anche a porre particolare attenzione alla rieducazione e al sostegno del bullo. Infatti, è necessario assumere un atteggiamento non meramente sanzionatorio, ma indirizzato alla comprensione del disagio che il bullo manifesta ricorrendo a comportamenti scorretti.

La procedura prevede 4 step fondamentali che saranno attuati dal team per le emergenze:

- 1) La fase di PRIMA SEGNALAZIONE
- 2) La fase di VALUTAZIONE e dei colloqui di APPROFONDIMENTO (con tutti gli attori coinvolti)
- 3) La fase di SCELTA DELL'INTERVENTO
- 4) La fase di MONITORAGGIO e RESTITUZIONE

1. PRIMA SEGNALAZIONE

Il referente per il bullismo, ricevuta la segnalazione di un caso di bullismo o cyberbullismo, contatta la psicologa referente dello sportello psicopedagogico attivo presso il nostro Istituto, che provvede a fare colloquio con il ragazzo che ha compiuto l'atto di bullismo e successivamente con la famiglia.

2. VALUTAZIONE E APPROFONDIMENTO

La psicologa riferisce al referente bullismo e al Consiglio di classe.

3. SCELTA DELL'INTERVENTO

Il Consiglio di classe, con il supporto del referente bullismo, stila un patto educativo-formativo, da sottoporre alla famiglia dell'alunno, in cui siano dettagliate le fasi previste per la riparazione del danno. Tale patto vede il coinvolgimento di Associazioni presenti sul territorio (come l'associazione Pet Rescue), presso cui l'alunno svolgerà, secondo le modalità stabilite dal patto formativo, attività di volontariato, finalizzate all'assunzione di responsabilità verso gli altri e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali.

4. MONITORAGGIO E RESTITUZIONE

Il referente bullismo, durante lo svolgimento delle attività di riparazione, manterrà frequenti contatti con il responsabile dell'associazione coinvolta. Quest'ultimo, al termine dell'attività, fare una restituzione dettagliata, sia ai docenti che alla famiglia, relativamente al percorso svolto dall'alunno.